



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6144 del 2019, proposto da

Francesco Salerni, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Caiffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valerio Publicola, 41;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Matteo Tiberia, Damiano Ghingo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Del giudizio con il quale il ricorrente è stato ritenuto “NON IDONEO AL SERVIZIO DI POLIZIA“ per il seguente motivo relativo a carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 30 giugno n. 198: “Aspetti d'ansia somatizzata in soggetto

con rigidità personologica e coartazione affettiva a rilevanza clinica ai sensi del D.M. del 30.06.2003 n. 198, art. 3 comma 2 riferimento tab.1, punto 15 e succ. mod. ed int.”, notificato in data 07.03.2019 ed espresso dalla Commissione Medica nominata con D.M. 333-B/12E.9.18// del 14 febbraio 2019, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessivi 654 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, del 9 novembre 2018;

- Del Decreto n. 333-B/12E.9.18/6932 di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori dei predetti concorsi pubblici, pubblicato il 29 marzo 2019, sulla G.U.R.I.- 4^o serie speciale “concorsi ed esami”;

- Di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica, nominata con D.M. 333-B/12E.9.18// del 14 febbraio 2019, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e precisamente: degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica mediante somministrazione di test, questionari, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica in capo al ricorrente;

- Del provvedimento ove già adottato, non notificato – del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione dello stesso dal concorso sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;

- Di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale, e per quanto di interesse, la mancata valutazione dei titoli del Sig. Salerno ai fini della presente

procedura;

PER LA DISAPPLICAZIONE

Del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio all'ipotesi di inidoneità previste nell'allegata Tabella I, punto 15;

NONCHE' PER IL RICONOSCIMENTO

In capo all'odierno ricorrente del diritto a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al concorso citato, ed in particolare del diritto ad essere ammesso all'accertamento dei requisiti attitudinali e alla successiva valutazione dei titoli, ed essere così inserito nella relativa graduatoria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, alla luce del risultato della verifica, il ricorso appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza;

Ritenuto che, di conseguenza, debba essere accolta l'istanza cautelare, ammettendo, con riserva, il ricorrente alla prosecuzione della procedura concorsuale in questione, Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, incombente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del

gravame, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione indicata;

Ritenuto di dover fissare, al contempo, l'udienza per la trattazione di merito del ricorso;

Ritenuto, infine, di dover porre a carico dell'Amministrazione resistente il costo della verifica, compensando, per il resto, le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette, con riserva, il ricorrente alla prosecuzione del concorso controverso.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 28 settembre 2020.

Pone a carico della Amministrazione resistente il costo della verifica, liquidato in euro 500,00 (cinquecento).

Compensa, per il resto, le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di

procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.